

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3465

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZOLLA, CAMPAGNOLI, MANCINI VINCENZO, AGRUSTI, AIARDI, AMALFITANO, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIANCHI, BIASCI, BONETTI, BONFERRONI, BONSIGNORE, BORRA, BORRI, BORTOLANI, BRUNETTO, CACCIA, CASATI, CIAFFI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CORSI, CRESCENZI, D'ANGELO, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, LEGA, LIA, LUCCHESI, LUSETTI, MANFREDI, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, RABINO, RADI, RICCI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, SANGALLI, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SCÀLFARO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, TARABINI, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI PIETRO, ALESSI, ANDREOLI, ARMEL-LIN, CARRUS, DUCE, RUSSO FERDINANDO, GRILLO LUIGI

Presentata il 20 dicembre 1988

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, benemerito Corpo che da oltre 150 anni opera nel campo della protezione e della difesa dell'ambiente naturale e forestale e che attualmente trae il suo ordinamento dal decreto legislativo

12 marzo 1948, n. 804, e dal regolamento fascista 3 ottobre 1929, n. 1997, si intendono raggiungere le seguenti finalità:

1. - Riorganizzare il Corpo forestale dello Stato sulla base dei principi ispiratori della riforma della Polizia di Stato,

voluta ed approvata dalla grande maggioranza del Parlamento, aprendo tra l'altro l'accesso al Corpo del personale femminile e regolamentando l'istituto della rappresentanza sindacale;

2. - Restituire al Corpo forestale dello Stato la sua piena funzionalità operativa e tecnica in un settore, quale la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale in particolare, che gli è sempre stato proprio per affinità elettiva, culturale e professionale;

3. - Dare al Ministero dell'ambiente, attualmente « cieco » e « sordo », la possibilità di avvalersi funzionalmente di una struttura capillare quale quella di 1.200 Comandi di stazione, che possa fornirgli un monitoraggio completo dello stato del territorio e dell'ambiente naturale pur esaltando l'attuale e storica collocazione e dipendenza del Corpo dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

4. - Completare il trasferimento alle regioni ed agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste attualmente ancora esercitate dall'Amministrazione forestale centrale, attuando così pienamente il dettato costituzionale;

5. - Eliminare la codipendenza funzionale ed operativa tra Stato e regioni del personale e degli uffici del Corpo forestale dello Stato, attuando pienamente i dettami della legge 22 luglio 1975, n. 382, pur mantenendo un rapporto di fattiva collaborazione con le regioni medesime.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione accoglie quindi le aspettative dei Forestali dello Stato che ormai da anni sollecitano la riforma del Corpo. Riforma che oggi però non può prescindere dal confronto con le nuove realtà politico-istituzionali quali l'attuazione dell'istituto regionale, l'istituzione del Ministero dell'ambiente e soprattutto della riforma della Polizia che vede il

Corpo forestale dello Stato inserito a pieno titolo tra le forze di polizia dello Stato.

Al fine di dare una chiara ed immediata visione di quanto sopra delineato si allega un prospetto ove vengono messi a confronto gli attuali istituti che regolano il Corpo e quelli proposti con il presente disegno che, chiaramente, tiene conto delle mutate realtà sociali, politiche, ed istituzionali.

Queste nuove realtà politiche ed istituzionali ed il particolare « momento ecologico » che stiamo vivendo, in cui la tutela delle risorse naturali rappresenta senza dubbio un problema prioritario, hanno sollecitato il legislatore a fare sempre più riferimento operativo proprio nel Corpo forestale dello Stato, attribuendogli nuovi e più attuali compiti.

Così anche dopo l'attuazione dell'istituto regionale numerose sono le leggi che confermano questa scelta politica di responsabilizzare sempre più il Corpo in materia di difesa e tutela dell'ambiente e non solo in questa.

Basti qui citare la legge che gli attribuisce la difesa dei boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47) o quella che chiama il Corpo ad operare nel settore della prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari (legge 7 agosto 1986, n. 462).

Il Corpo forestale dello Stato proprio per la particolare organizzazione capillare dei suoi 1.200 Comandi stazione, per la sua confermata natura di forza di polizia dello Stato (legge 1° aprile 1981, n. 121), per il naturale bagaglio di esperienze del suo personale, svolge oggi un ruolo sempre più importante nell'ampio contesto della difesa ambientale.

Da quanto brevemente esposto derivano una constatazione di base ed un preciso suggerimento.

Si constata cioè l'importanza dei compiti via via affidati al Corpo forestale dello Stato nel settore della difesa dell'ambiente sino a giungere alla recentissima legge istitutiva del Ministero dell'ambiente che ha voluto affidare al Corpo lo specifico e gravoso compito

della difesa del patrimonio naturalistico nazionale (articolo 8 legge 8 luglio 1986, n. 349).

Di conseguenza, quindi, proprio nella prospettiva di una nuova politica di protezione della natura culminata nella istituzione del nuovo Ministero, si appalesa indispensabile rafforzare, per motivi di opportunità politica e di logica, le strutture e gli organici del Corpo forestale dello Stato.

Una opportunità ed una logica che si impongono sotto i profili finanziario (quello di avere già disponibili delle strutture e degli uomini felicemente collaudati da anni e quindi poter contenere le spese dello Stato), della efficienza (consolidata e riconosciuta esperienza ultracentenaria nella difesa del patrimonio naturale), della immediatezza di impiego (sei mila uomini addestrati, con opportuna e capillare dislocazione sul territorio).

Oggi quindi una ristrutturazione ed un potenziamento del Corpo forestale dello Stato, alla luce delle nuove realtà e competenze, si impone per rendere sempre più valido l'apporto dei Forestali alla battaglia ecologica, nella quale la lotta contro gli incendi boschivi, gli inquinamenti delle acque, i predatori indiscriminati della flora e della fauna e contro la speculazione edilizia nelle zone di interesse ecologico e paesaggistico costituiscono una componente qualificante.

La ristrutturazione di cui all'unità proposta di legge interessa quindi i seguenti punti:

1. - i compiti (articolo 1): ben delineati e delimitati dai compiti trasferiti alla competenza delle regioni e quindi compiti di difesa dell'ambiente inteso nella sua globalità. L'articolo è di fatto un testo unico delle competenze attribuite al Corpo da svariati provvedimenti legislativi succedutesi nel tempo;

2. - la dipendenza (articolo 2): viene mantenuta per tradizione, funzionalità ed economicità dal Ministero dell'agricoltura

e delle foreste, ma, alla luce delle nuove realtà istituzionali, si prevede una dipendenza funzionale ed operativa specifica anche dal Ministro dell'ambiente ed una collaborazione istituzionale con le regioni (articolo 3);

3. - il personale (articoli 4 e 16): viene garantita una struttura operativa omogenea attraverso parità di stato giuridico e funzioni; modalità di assunzione mediante concorso e frequenza presso proprie scuole di corsi professionali di nove mesi per gli ufficiali, di due anni per i sottufficiali e di un anno per le guardie (articoli 11 e 12), di assolvimento degli obblighi militari in analogia a quanto stabilito per il personale della polizia di Stato (articolo 5); viene dato libero accesso al personale femminile;

4. - le strutture (articoli 6, 8, 9 e 10): vengono costituiti un Ispettorato generale a livello centrale, Compartimenti a livello regionale, Distretti a livello provinciale od interprovinciale e vengono potenziate le Stazioni a livello comunale od intercomunale. Vengono altresì potenziate le Scuole con l'istituzione dell'Istituto superiore ecologico-forestale per la formazione degli Ispettori;

5. - i diritti sindacali ed i doveri di stato (articoli 14, 13 e 17): vengono recepite le normative recentemente estese al personale della Polizia di Stato;

6. - il regolamento organico e di servizio (articolo 18): recepisce per la quasi totalità le norme ed i principi vigenti per il personale della Polizia di Stato;

7. - le norme finali e transitorie (articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24): si evidenziano le norme che prevedono l'ulteriore trasferimento alle regioni ed agli Enti locali di funzioni in materia di agricoltura e foreste ancora esercitate a livello centrale dell'amministrazione forestale e la attribuzione della piena titolarità delle funzioni già trasferite, ma ancora eserci-

tate attraverso l'impiego del Corpo forestale dello Stato (articoli 21 e 22), nonché l'istituzione di un ruolo speciale di personale tecnico, amministrativo, esecutivo ed operaio per il supporto al Corpo forestale dello Stato, così come avviene per la Polizia di Stato (articolo 23).

Onorevoli colleghi! Ci onoriamo pertanto di chiedere il vostro contributo per il perfezionamento della presente proposta di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia i forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale non possono ulteriormente attendere.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

V

Situazione attuale	Proposta di legge
<p>* <u>Dipendenza</u>: Ministero dell'agricoltura e delle foreste</p>	<p>* <u>Dipendenza</u>: { Ministro agricoltura e foreste (diretta) Ministro ambiente (funzionale)</p>
<p>* <u>Impiego del personale</u>: Stato e Regioni</p>	<p>* <u>Impiego del personale</u>: Stato e collaborazione istituzionale con le Regioni;</p>
<p>* <u>Forza di polizia</u> (ex art. 16 legge 121/1981)</p>	<p>* <u>Forza di polizia</u> (ex art. 16 legge 121/1981)</p>
<p>{ <u>status</u>: civile</p>	<p>{ <u>status</u>: civile</p>
<p>{ <u>Personale</u> <u>ordinamento</u> { 1) Regolamento Milizia forestale del 1929 (fascista); 2) Regolamento Corpo Guardie di P.S. (militare) 3) T.U. impiegati civili stato</p>	<p>{ <u>Personale</u> <u>ordinamento</u>: quello della Polizia di Stato</p>
<p>* <u>Accesso</u>: (per la carriera sottufficiali e guardie) ai soli cittadini di sesso maschile;</p>	<p>* <u>Accesso</u>: personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di carriera;</p>
<p>* <u>Ruoli</u>: { Ufficiali, sottufficiali e guardie carriera tecnica di concetto (geometri, perito, ecc.) carriera esecutiva (archivisti, ecc.) carriera operaia (vivaisti, trattoristi, ecc.) (gli appartenenti ai ruoli della carriera tecnica di concetto, esecutiva ed operaia ammontano a circa 900 elementi e sono il residuo del personale non trasferito alle Regioni)</p>	<p>* <u>Ruoli</u>: { Ufficiali, sottufficiali e guardie (il Corpo si avvale del supporto tecnico ed amm/vo del personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste)</p>
<p>* <u>Organico</u>: circa 6.000</p>	<p>* <u>Organico</u>: 10.710 con funzioni di polizia; 1.000 con funzioni di supporto;</p>

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Situazione attuale	Proposta di legge
<p>* <u>Struttura:</u> { Direzione generale (centrale) Comandi Stazione (intercomunali)</p>	<p>* <u>Struttura:</u> { Ispettorato generale (centrale) Compartimenti (regionale) Distretti (provincia) Comandi Stazione (intercomunali)</p>
<p>* <u>Scuole:</u> sottufficiali e guardie</p> <p>{ speciale { forestale, venatoria, ittica idraulica, fluviale, veterina ria, repressione frodi, stra- dale (tasse circolazione), ecc. di polizia } generale : P.S. e P.G.</p>	<p>* <u>Scuole:</u> Istituto superiore ecologico-forestale (ufficiali) Allievi sottufficiali Allievi guardie</p> <p>{ speciale: ambientale, naturalistica e forestale generale: P.S. e P.G.</p>
<p>* <u>Compiti</u></p> <p>{ pochissimi, in pratica dei compiti istituzionali pre- visti dalla legge ricosti- tutiva del Corpo (804/1948) rimane la sola "Statistica forestale"; Incendi boschivi (limitato all'intervento mezzi aerei) tecnicì } delegati { molteplici e variegati a se- conda delle Regioni. Sono comunque funzioni tecniche proprie delle Regioni che vengono esercitate per il tramite del Corpo <u>nella so- la parte esecutiva;</u> Protezione civile e pubbl. soccorso</p>	<p>* <u>Compiti:</u></p> <p>{ Impatto ambientale Parchi e riserve naturali Incendi boschivi (componente aerea) le restanti residue competenze sono trasferite agli enti locali tecnicì: { Nessuno; delegati: vengono esercitati direttamente dalle Regioni Protezione civile e pubblico soccorso</p>

VI .

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Situazione attuale	Proposta di legge
<p>* <u>Qualifiche personale:</u> } a) ufficiali ed agenti P.G. } b) agenti P.S.</p> <p>* <u>Sindacalizzazione:</u> Situazione giuridicamente ibrida. Di fatto esistente, ma non normata dalla legge;</p> <p>* <u>Esodo:</u> . = = =</p>	<p>VII</p> <p>* <u>Qualifiche personale:</u> } a) ufficiali ed agenti P.G. } b) agenti P.S.</p> <p>* <u>Sindacalizzazione:</u> regolamentata come per la Polizia di Stato</p> <p>* <u>Esodo:</u> - collocamento a riposo anticipato; - transito ad altri Ministeri; - transito ad altre Direzioni generali del M.A.F. - transito nei ruoli regionali; - <u>transito nei ruoli speciali del M.A.F. per lo</u> <u>espletamento funzioni di supporto (con diritto ad</u> <u>indennità come previsto per i supporti della Polizia</u> <u>di Stato e possibilità di sviluppo della carriera</u> <u>sino a Dirigente superiore)</u></p>
<p><u>Nota:</u> La struttura estremamente articolata e capillarizzata sul territorio (1.200 comandi Stazione), tradizione e forza del CFS, comporta un ordinamento più tipicamente gerarchizzato, almeno nella forma se non nella sostanza (ufficiali, sottufficiali, guardie) che non quello della Polizia di Stato tradizionalmente concentrata nei grossi centri. Pertanto, pur recependo per la quasi totalità l'ordinamento e soprattutto la sostanza della riforma della Polizia di Stato, si mantengono alcune tradizionali denominazioni storiche del Corpo. Va infatti ricordato che il termine e la qualifica di "Ufficiale forestale" è legato alla storia del Corpo anche e soprattutto quando questi aveva carattere civile (prima dello avvento della Milizia forestale ed oggi con l'ordinamento repubblicano). Va infine sottolineato come nelle zone tipiche di lavoro del forestale, quali i piccoli paesi di montagna, il "Maresciallo" od il "Brigadiere" (vuoi dei CC o del CFS), sia no ancora delle figure ben individuate dal cittadino ed alle quali fare capo; mentre un ipotetico "Sovraincidente forestale" dovrebbe costruirsi una nuova immagine di riferimento nella realtà storica dei luoghi e comunque la conquista di questa nuova autorevolezza sarebbe assai lenta stante il tenace radicamento alle tradizioni della popolazioni montanare. - Si vuole in breve evidenziare come la riforma sia effettiva nei fatti (dall'ordinamento della Milizia a quello della Polizia di Stato, riforma questa voluta da gran parte del Parlamento) e non solo delle apparenze. -</p>	

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS) fa parte integrante delle forze di polizia dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

a) prevenire, ricercare e denunciare le violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale con particolare riguardo al patrimonio naturalistico e forestale;

b) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-ambientale e politico-forestale;

c) sorvegliare le aree istituite a parco nazionale, a riserva naturale dello Stato e, più in generale, il demanio naturalistico dello Stato;

d) organizzare e gestire il servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi;

e) concorrere alla vigilanza in mare per fini di polizia ambientale, ecologica ed ittica;

f) concorrere alla sorveglianza delle riserve e parchi marini;

g) concorrere al servizio di vigilanza sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti agrari, forestali ed alimentari ed alla repressione delle relative frodi;

h) concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

i) concorrere, a richiesta delle competenti autorità, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

l) eseguire tutti gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalle leggi richiesto il suo intervento.

2. Il Corpo forestale dello Stato, in particolare, vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità in materia forestale, venatoria, ittica, idraulica, fluviale, lacuale, mineraria, agraria, fitosanitaria, veterinaria, zoofila e paesaggistica.

3. Il Corpo forestale dello Stato può essere altresì impiegato per l'espletamento di funzioni tecniche ed amministrative di competenza dello stato in materia di parchi e riserve naturali e di impatto ambientale.

ART. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato dipende dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'accasermamento ed il casermaggio, l'equipaggiamento, l'armamento, le trasmissioni, la motorizzazione occorrente per tutti i servizi per i quali non provvede il Ministero dell'ambiente.

2. Il Corpo forestale dello Stato dipende dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per tutto quanto ha tratto al servizio forestale ed agli incendi boschivi, nonché al suo riparto territoriale.

3. Il Corpo forestale dello Stato dipende altresì dal Ministro dell'ambiente per tutto quanto ha tratto al servizio d'istituto di polizia ecologica ed ambientale, ai parchi ed alle riserve naturali, all'impatto ambientale, nonché ciò che riguardi la motorizzazione necessaria per il servizio d'istituto.

ART. 3.

1. Il Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle proprie finalità istituzionali collabora attivamente con le regioni. Esse possono richiedere, con le modalità previ-

ste dal regolamento, l'intervento tecnico del Corpo limitatamente all'esercizio delle funzioni inerenti:

a) all'autorizzazione di interventi su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) allo spegnimento degli incendi boschivi.

2. Le richieste di intervento tecnico non potranno esercitarsi altrimenti che per iscritto e singolarmente.

ART. 4.

1. Il Corpo forestale dello Stato è costituito dal seguente personale civile ad ordinamento speciale:

- a) ufficiali;
- b) sottufficiali;
- c) guardie.

2. Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

- a) ispettore generale;
- b) ispettore capo;
- c) ispettore capo aggiunto;
- d) ispettore superiore;
- e) ispettore principale;
- f) ispettore.

3. Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

- a) aiutante forestale;
- b) maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto;
- c) maresciallo capo;
- d) maresciallo ordinario;
- e) brigadiere;
- f) vice brigadiere.

4. Le guardie sono ordinate nei seguenti gradi gerarchici:

- a) appuntato scelto;
- b) appuntato;
- c) guardia scelta;
- d) guardia forestale;
- e) allievo guardia forestale.

5. Ai sensi e per gli effetti del primo e del secondo comma dell'articolo 57 del nuovo codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 1988, il personale del Corpo forestale dello Stato riveste in ogni tempo e luogo in modo permanente le seguenti qualifiche:

a) ufficiali di polizia giudiziaria: ufficiali, ad esclusione degli ispettori generali, sottufficiali ed appuntati scelti che abbiano seguito l'apposito corso;

b) agenti di polizia giudiziaria: guardie.

6. Tutto il personale del Corpo forestale dello Stato riveste, in ogni tempo e luogo ed in modo permanente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

7. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato a portare le armi di ordinanza.

8. La determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo ed al relativo personale è stabilito dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

9. L'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato determina le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

ART. 5.

1. Il servizio prestato per non meno di tre anni nel Corpo forestale dello Stato, ivi compreso il periodo di frequenza ai corsi, è considerato ad ogni effetto come adempimento di leva.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato è esente dal richiamo alle armi sia per istruzione che per mobilitazione.

ART. 6.

1. Il corpo forestale dello Stato è così ordinato:

- a) ispettore generale;
- b) comandi e reparti territoriali:
 - 1) compartimenti;
 - 2) distretti;
 - 3) stazioni forestali;
- c) scuole:
 - 1) ispettorato scuole;
 - 2) istituto superiore ecologico-forestale;
 - 3) scuola sottufficali;
 - 4) scuola allievi;
- d) enti vari:
 - 1) centri studio;
 - 2) centri tecnici;
 - 3) centri logistici;
 - 4) centro sportivo;
 - 5) reparto autonomo centrale;
 - 6) officine;
 - 7) magazzini.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha un proprio consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per delega, dal sottosegretario di Stato, composto dal capo del corpo, dal capo in seconda, da quattro ispettori generali del corpo con anzianità di nomina più elevata, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati in analogia alle modalità previste per la polizia di Stato.

3. L'ufficio di segreteria del consiglio di amministrazione è retto da un ufficiale del corpo di grado non inferiore ad ispettore capo aggiunto.

4. I provvedimenti relativi all'amministrazione del personale sono adottati dalla commissione d'avanzamento presieduta dal capo del corpo o, per delega, dal capo in seconda e composta da due ispettori generali, di cui uno preposto a compartimento, nonché dai rappresentanti dei ruoli del personale nominati in analogia alle modalità previste per la polizia di Stato.

5. L'ufficio di segreteria della commissione d'avanzamento è retto da un ufficiale di grado non inferiore ad ispettore superiore.

ART. 7.

1. Il capo del Corpo forestale dello Stato è scelto tra i prefetti in servizio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'interno.

2. Al capo del Corpo forestale dello Stato è attribuita una speciale indennità pensionabile pari a quella stabilita per il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Il capo del Corpo presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici ed amministrativi, i mezzi e gli impianti del Corpo forestale dello Stato.

4. Ha rapporti con i comandanti generali dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza e con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e con tutti gli altri organi centrali dell'amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività del Corpo forestale dello Stato e per quanto necessario all'addestramento ed al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni di polizia e di pubblico soccorso.

5. Il capo del Corpo forestale dello Stato è membro di diritto:

a) del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) del comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

c) della commissione consultiva di cui all'articolo 19 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

e) del comitato nazionale di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

f) della commissione centrale di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

g) della commissione interministeriale tecnica di cui all'articolo 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

6. Il capo del Corpo è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal capo in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal capo del Corpo.

7. Assume la carica del capo in seconda l'ispettore generale più anziano di età del Corpo forestale dello Stato.

8. Agli ispettori generali che abbiano ricoperto la carica di capo in seconda del Corpo, viene conferita, all'atto della cessazione dal Servizio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la promozione al grado di ispettore generale capo con conseguente trattamento economico di quiescenza.

ART. 8.

1. L'ispettorato generale è costituito da reparti, uffici ed organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali del Corpo.

2. L'ordinamento interno dell'ispettorato generale è stabilito con determinazione del capo del Corpo.

3. Per l'espletamento delle funzioni di carattere tecnico-scientifico, tecnico, professionale, amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle funzioni esecutive ed operaie l'ispettorato generale, le scuole, i compartimenti e gli enti vari del Corpo forestale dello Stato si avvalgono del supporto di personale appartenente ai ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al successivo articolo 23.

4. Nella prima attuazione della presente legge gli appartenenti alle ex carriere di concetto, esecutiva ed operaia ed, a domanda, alla ex carriera dirigenziale, direttiva, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, transitano nei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento delle funzioni di supporto di cui al comma 3.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può essere attribuita, per esigenze di servizio, e limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti ai ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 3.

6. Al personale dei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 3 spetta l'indennità prevista all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e successive modificazioni, in misura pari a quella corrisposta al personale del Corpo forestale dello Stato di qualifica corrispondente.

7. Al predetto personale spetta altresì il compenso per il lavoro straordinario secondo le modalità e le misure previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

ART. 9.

1. Ciascun compartimento è costituito dal comando, un ufficio vicario e da un numero vario di distretti.

2. Ciascun distretto è costituito dal comando e da un numero di stazioni forestali.

3. I distretti possono essere di prima o seconda classe a seconda della importanza ecologico-ambientale della circoscrizione.

4. L'individuazione della classe dei distretti avviene con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'ispettorato generale del Corpo.

5. Presso i distretti sono istituite sezioni operative, in numero di due presso quelli di prima classe e di una presso quelli di seconda classe, con compiti operativi e circoscrizione distrettuale o sub distrettuale poste al comando di ispettori principali od ispettori.

6. Presso i distretti di prima classe è costituito un ufficio vicario.

7. L'istituto superiore ecologico-forestale, l'ispettorato scuole, il reparto autonomo centrale ed i reparti dell'ispettorato generale sono equiparati ai compartimenti.

8. L'ispettorato scuole sovrintende e coordina la scuola sottufficiali e la scuola allievi che sono rispettivamente costituite dal comando e da un numero vario di reparti ed unità minori.

9. La scuola sottufficiali, la scuola allievi e gli uffici dell'ispettorato generale sono equiparati ai distretti di prima classe.

10. La banda musicale del Corpo dipende dalla scuola allievi.

11. Il centro sportivo forestale dipende dalla scuola sottufficiali.

12. Presso l'ispettorato generale ha sede il centro aereo articolato su di uno o più nuclei aerei periferici.

13. Il centro aereo è equiparato ai compartimenti, mentre i nuclei aerei periferici sono equiparati ai distretti di prima classe.

14. Il numero dei compartimenti e dei distretti, nonché la loro circoscrizione che, di norma, è regionale per i primi e provinciale per i secondi, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

15. Il numero delle stazioni forestali e la loro circoscrizione che, di norma, è intercomunale, nonché il numero e la sede dei nuclei aerei sono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta dell'ispettorato generale, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Corpo e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

16. Nella prima attuazione della presente legge il numero dei compartimenti, dei distretti, delle stazioni forestali e dei nuclei aerei è quello previsto dalla allegata tabella 4.

ART. 10.

1. Ai compartimenti sono preposti ispettori generali.

2. Ai distretti di prima classe sono preposti ispettori capi.

3. Ai distretti di seconda classe sono preposti ispettori capi aggiunti.

4. Alle stazioni forestali sono preposti sottufficiali.

ART. 11.

1. La nomina ad ufficiale del corpo forestale dello Stato ha luogo con il grado di ispettore.

2. Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole i corsi previsti.

3. Gli ufficiali sono tratti dagli allievi dell'istituto superiore ecologico-forestale che abbiano superato l'apposito corso di formazione.

4. L'ammissione al corso dell'Istituto superiore ecologico-forestale ha luogo mediante pubblico concorso al quale possono partecipare:

a) cittadini italiani di ambo i sessi muniti di una delle seguenti lauree, con esclusione di lauree equipollenti: scienze forestali, agrarie e naturali, ingegneria civile, geologia, chimica, veterinaria e giurisprudenza, secondo le ripartizioni percentuali previste dal regolamento, che non abbiano superato i 32 anni di età;

b) i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato, senza limiti di età, muniti di uno dei titoli di studio di cui alla precedente lettera a), con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio, ai quali, in ciascun bando, è riservato il 20 per cento dei posti messi a concorso.

5. Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Istituto superiore ecologico-forestale, che già non facciano parte del Corpo forestale dello Stato, debbono possedere oltre ai requisiti sopra indicati, anche i seguenti:

a) godere dei diritti civili e politici;

b) avere sempre tenuto ottima condotta civile e morale;

c) non essere stati dichiarati riformati od inabili alla visita di leva;

d) non essere stati espulsi o riformati dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati, dalle forze di polizia dello Stato o destituiti da pubblici uffici;

e) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione;

f) non essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo forestale dello Stato, come ufficiale. Il presente requisito deve essere posseduto anche dagli aspiranti provenienti dal Corpo.

6. I vincitori del concorso pubblico sono nominati aspiranti ufficiali forestali.

7. Ottenuta la nomina gli aspiranti ufficiali forestali frequentano un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi presso l'Istituto superiore ecologico-forestale.

8. Gli aspiranti ufficiali forestali, che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati ufficiali con il grado di ispettore.

9. La nomina, secondo l'ordine di graduatoria degli esami finali, decorre dalla data successiva a quella in cui ha ter-

mine la valutazione finale del corso di formazione presso l'Istituto superiore ecologico-forestale.

10. Gli aspiranti ufficiali forestali, durante i nove mesi del corso, non possono essere impiegati in servizio.

11. Gli aspiranti ufficiali forestali che non superano gli esami finali del corso di formazione possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono allontanati.

12. Il corso di formazione si svolge secondo i programmi, a prevalente indirizzo giuridico, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ambiente.

13. Il trattamento economico degli aspiranti ufficiali forestali è determinato, in misura proporzionale alla retribuzione dell'ispettore, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

14. Agli aspiranti provenienti dal corpo forestale dello Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

15. I vice brigadieri del Corpo forestale dello Stato sono tratti dagli allievi della scuola sottufficiali del corpo medesimo che abbiano superato un corso di formazione della durata di due anni.

16. L'ammissione al corso di formazione di cui al comma 15 ha luogo mediante concorso ed esami al quale sono ammesse le guardie scelte e le guardie forestali cheentino almeno tre anni di effettivo servizio dalla nomina di guardia forestale, di cui almeno uno esperito presso una stazione forestale, ovvero continuo almeno quattro anni di effettivo servizio e che abbiano conseguito nello ultimo triennio una valutazione non inferiore all'ottimo.

17. Il corso allievi sottufficiali ha durata di due anni scolastici e si svolge con le modalità ed in base ai programmi stabiliti dall'Ispettorato generale.

18. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.

19. Gli allievi sottufficiali dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalle graduatorie finali di corso.

20. Gli allievi sottufficiali dichiarati non idonei al termine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere un solo anno di corso.

21. I vice brigadieri di prima nomina non possono essere destinati per almeno un triennio ad una stazione forestale ove abbia prestato servizio nel precedente ruolo.

22. Le guardie forestali del Corpo forestale dello Stato sono tratte dagli allievi della scuola allievi del corpo medesimo che abbiano superato un corso di formazione della durata di un anno.

23. L'ammissione alla scuola allievi ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) avere sempre tenuto ottima condotta civile e morale;
- c) non essere stati dichiarati riformati od inabili alla visita di leva;
- d) non essere stati espulsi o riformati dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati, dalle forze di polizia dello Stato o destituiti da pubblici uffici;
- e) non aver riportato condanna penale a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione;
- f) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo forestale dello Stato, come guardia.

24. Gli allievi guardie forestali dichiarati idonei al termine del corso conseguono la nomina a guardia forestale nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso.

25. Gli allievi guardie forestali dichiarati non idonei al termine del corso possono ripetere il corso una sola volta.

26. Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione e l'accesso ai ruoli del personale del corpo forestale dello Stato non si applicano:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per 1° ammissione ai corsi per pubblici impieghi. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinques* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

27. Il regolamento di cui all'articolo 18 individuerà i requisiti psichici, fisici ed attitudinali che dovranno possedere gli aspiranti al corso dell'Istituto superiore ecologico-forestale e gli allievi delle Scuole del Corpo; prevederà altresì le prove di accesso, la formazione e composizione delle commissioni e le prove di esame, la modalità di permanenza, dimissioni, ed allontanamento dai corsi in analogia a quanto previsto per le scuole simili della polizia di Stato.

ART. 12.

1. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali del Corpo forestale dello Stato o di altre forze di polizia.

2. All'insegnamento delle materie non di istituto si può provvedere con professori di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari degli altri rami dell'amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale estraneo alla amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamento di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

ART. 13.

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo forestale dello Stato è fissato in conformità delle norme vigenti in materia per il personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ed il numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio.

2. La prestazione di servizio in eccedenza all'orario normale è regolamentato dalle norme vigenti in materia per il personale delle polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

3. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato di permanere in caserma od in ufficio, ovvero di mantenere la reperibilità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 18.

4. Il personale del Corpo ha l'obbligo di alloggiare presso gli istituti, caserme o reparti durante i corsi ed il periodo di addestramento, salvo diversa normativa stabilita nel regolamento di cui al comma precedente.

5. Il personale del Corpo appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie che non sia coniugato o non conviva con figli minorenni ha l'obbligo di pernottare presso gli alloggi comuni di servizio, ove istituiti. Tale obbligo cessa dopo il compimento del secondo anno di effettivo servizio.

6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio, ove istituito, del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. A cura e spese dell'amministrazione gli alloggi di servizio sono provvisti dell'arredamento determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

8. È istituita la mensa di servizio per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, determina annualmente la quota con cui il predetto personale concorre alle spese generali della mensa.

10. Il regolamento di cui al successivo articolo 18 stabilisce i casi in cui la mensa è obbligatoria e le modalità di gestione.

ART. 14.

1. Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.

2. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale del Corpo forestale dello Stato né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

3. I sindacati del personale del Corpo forestale dello Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti al Corpo, in attività di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

4. Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali, ad eccezione di quelle delle altre forze di polizia costituite a norma di legge.

5. Gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le attività di polizia giudiziaria o di polizia ecologica.

6. L'emanando regolamento di cui all'articolo 18 provvederà a normare le modalità di rappresentanza e di comportamento sindacale di cui ai commi precedenti secondo i principi ed i criteri stabiliti per gli appartenenti alla polizia di Stato che svolgono funzioni di polizia.

7. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono integrate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario o dal capo del Corpo da lui delegati e dai rappresentanti sindacali del Corpo forestale dello Stato.

8. Al personale del Corpo forestale dello Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 15.

1. L'equiparazione ad ogni effetto di legge tra i gradi del personale del Corpo forestale dello Stato ed i gradi del personale delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 avviene secondo quanto stabilito dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

2. Nel rispetto delle norme vigenti che regolano l'ordinamento gerarchico, è stabilita la reciprocità e la collaborazione tra gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e quelli appartenenti alle altre forze di polizia dello Stato.

ART. 16.

1. I ruoli organici del personale del corpo forestale dello Stato sono stabiliti come previsto nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. La ripartizione della forza organica per comandi, scuole ed enti vari è quella risultante dalla allegata tabella 4.

3. Le modalità di avanzamento, di permanenza minima nel grado e l'età di collocamento a riposo del personale del Corpo forestale dello Stato sono stabilite in conformità a quanto previsto in merito per i pari grado del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

4. L'avanzamento al grado superiore può altresì avvenire per merito straordinario secondo le modalità che verranno stabilite dal regolamento in analogia a quanto previsto per il personale della polizia di Stato dagli articoli 71, 72, 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

5. Gli organici di cui al comma 1 saranno raggiunti in un periodo di cinque anni dalla data di approvazione della presente legge secondo una progressione di adeguamento del 20 per cento annua.

6. Gli attuali ruoli organici del corpo forestale dello Stato non previsti dal comma 1 sono soppressi.

7. Il corpo forestale dello Stato espleta i servizi d'istituto con personale maschile e femminile con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

8. Al personale del Corpo forestale dello Stato si applicano le norme di cui al capo II, titolo III, parte I del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17.

1. Le norme disciplinari e penali dagli articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono estese agli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

ART. 18.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge é emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i sindacati del corpo più rappresentativi sul piano nazionale, il regolamento organico e di servizio del Corpo forestale dello Stato.

2. Il regolamento organico e di servizio, avente valore di legge ordinaria, conterà di sei titoli, suddivisi in capitoli ed articoli vari, che tratteranno rispettivamente i seguenti argomenti:

a) titolo I: ordinamento ed attribuzioni del corpo; accesso, amministrazione, governo e cessazione dal servizio del personale; note caratteristiche, fogli matricolari e documenti caratteristici;

b) titolo II: ordinamento ed esecuzione del servizio; doveri generali e particolari dei componenti del corpo; attribuzioni e doveri relativi ai vari gradi ed

uffici; ricompense, attestati per merito di servizio e di lungo comando; incompatibilità di sede servizio;

c) titolo III: disciplina;

d) titolo IV: istituto superiore, scuole e centri di studio;

e) titolo V: norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali;

f) titolo VI: disposizioni varie, alloggi di servizio, trasporti, benessere.

3. Il regolamento organico e di servizio dovrà uniformarsi ai principi e criteri direttivi dettati dalla presente legge ed armonizzarsi, con gli opportuni e necessari adattamenti al particolare *status* di corpo del Corpo forestale dello Stato e del relativo personale, alle previsioni di cui alle seguenti norme:

a) titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

c) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

d) decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

e) decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

f) decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

g) capo VII della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 19.

1. Nella prima applicazione della presente legge potrà transitare nei nuovi ruoli di cui all'articolo 16 e alla allegata tabella 1, Corpo forestale dello Stato, secondo la modalità ed i criteri a seguito indicati, il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nel ruolo ufficiali: i dirigenti tecnici (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella XI quadro D, del

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1974, n. 748, ed i funzionari del ruolo tecnico superiore (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301 e successive modificazione ed integrazioni;

b) nel ruolo sottufficiali e guardie: i sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 9 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui alla presente legge, il personale che vi transiterà andrà a collocarsi, anche in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza, secondo quanto stabilito dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

3. Nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di permanenza minima nel grado per l'avanzamento al grado superiore dei sottufficiali e delle guardie sono ridotti della metà. Il beneficio può essere applicato una sola volta nel quinquennio.

4. Nella prima applicazione della presente legge i sottufficiali, guardie scelte e guardie in possesso di un diploma di laurea di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 11 sono inquadrati, a domanda, nel grado di Ispettore previa frequenza di un corso professionale della durata di tre mesi.

5. Il personale che non potrà, per soppressione dei ruoli o per mancanza di requisiti, o non vorrà transitare nei nuovi ruoli di cui all'articolo 16 e alla allegata tabella 1 o nei ruoli speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al comma 3 dell'articolo 8, potrà transitare nei ruoli unici del personale dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, oppure ad altre amministrazioni dello Stato ovvero ad altre direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle corrispondenti qualifiche se-

condo l'anzianità posseduta mantenendo, *ad personam*, eventuali indennità percepite.

6. Il predetto personale potrà altresì transitare nei ruoli delle regioni con i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno 1974, n. 748, e 24 luglio 1977, nn 616, 617 e 618.

7. Le regioni sono tenute ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del corpo forestale dello Stato sopra citato che ne faccia istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

1. Al fine di favorire l'adeguamento al ruolo organico ed alle norme sui limiti di età per il collocamento a riposo previsti dal nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato per gli ufficiali, il personale appartenente al ruolo dei dirigenti tecnici e tecnico superiore (ufficiali) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, potrà richiedere entro novanta giorni l'anticipata cessazione dal servizio.

2. La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio nonché l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 6, comma primo, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

3. Nel caso in cui non esista qualifica superiore vengono attribuiti tre scatti di anzianità con pari decorrenza.

4. Qualora, per effetto della promozione alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno tre scatti di anzianità, si potranno attribuire all'interessato scatti di anzianità in modo da non superare complessivamente l'importo di tre scatti, ivi compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti dall'attribuzione della qualifica superiore.

5. I benefici di cui sopra sono estesi altresì al personale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai sensi della medesima, non possa transitare nei ruoli di cui all'articolo 15 e alla allegata tabella 1 per mancanza di requisiti o per soppressione di ruoli.

6. Il personale femminile che si trovi nella condizione di cui al comma 5 che abbia compiuto il quarantesimo anno di età potrà richiedere l'anticipata cessazione dal servizio con i benefici previsti dal presente articolo.

ART. 21.

1. La direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppressa.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere trasferite o delegate alle regioni a statuto speciale ed ordinario, agli enti locali ed alle comunità montane le funzioni ed i compiti esercitati dalla soppressa direzione generale per l'economia montana e per le foreste che non siano di competenza del Corpo forestale dello Stato ai sensi della presente legge.

3. Le funzioni ed i compiti eventualmente rimasti a seguito del trasferimento di cui al comma 2 verranno ripartite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle altre direzioni generali dello stesso Ministero.

4. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti, i beni immobili ed ogni altra dotazione appartenenti alla soppressa direzione generale per l'economia montana e per le foreste sono attribuiti all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

5. La denominazione « Direzione generale per l'economia montana e per le fo-

reste » prevista nelle vigenti leggi, è sostituita dalla denominazione « Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato ».

6. La denominazione « Direttore generale per l'economia montana e per le foreste » prevista nelle vigenti leggi, è sostituita dalla denominazione « Capo del Corpo forestale dello Stato ».

ART. 22.

1. La lettera g) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituita dalla seguente: «g) il corpo forestale dello Stato ».

2. Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è abrogato.

3. Le funzioni in materia di agricoltura e foreste trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eventualmente esercitate mediante l'impiego del Corpo forestale dello Stato, vengono esercitate direttamente attraverso i competenti uffici e servizi regionali.

ART. 23.

1. Nella prima applicazione della presente legge il posto di capo del Corpo forestale dello Stato è conferito al direttore generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il ruolo dei dirigenti generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alla tabella XI, quadro A del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è diminuito di una unità.

3. Il ruolo dei prefetti con livello di funzione C di cui al quadro A tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, è elevato di una unità.

4. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il ruolo speciale del personale di supporto al Corpo forestale dello Stato.

5. La dotazione organica del ruolo speciale di cui al comma 4 è fissata nella tabella 5 allegata alla presente legge.

6. Alla individuazione dei profili professionali del personale di cui alla tabella 5 allegata alla presente legge si provvederà con le modalità previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312) e successive modificazioni.

7. Al ruolo speciale del personale di supporto al corpo forestale dello Stato non può essere assegnato successivamente all'entrata in vigore della presente legge personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, salvo i casi di comando e di collocamento fuori ruolo.

8. Nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste opera il servizio autonomo centrale (SAC).

9. Il servizio autonomo centrale provvede all'amministrazione e al governo del personale del ruolo speciale di supporto al corpo forestale dello Stato.

10. Alla direzione del servizio autonomo centrale è preposto il capo del corpo forestale dello Stato.

11. Gli appartenenti al ruolo speciale del personale di supporto al corpo forestale dello Stato sono subordinati gerarchicamente al capo del corpo, quale direttore del Servizio autonomo centrale, e funzionalmente ai responsabili degli uffici del Corpo ove operano ai sensi dell'articolo 8.

12. Il personale del ruolo speciale di supporto al Corpo forestale dello Stato è disciplinato dalle disposizioni vigenti per la generalità degli impiegati civili dello Stato, salvo quanto previsto dalle norme contenute nella presente legge.

ART. 24.

1. Il decreto legislativo 12 marzo 1945, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le norme relative al personale ufficiali, sottufficiali e guar-

die del Corpo forestale dello Stato in contrasto con la presente legge sono abrogate.

2. Sino a quando non entrerà in vigore il regolamento di cui allo articolo 18 si applicheranno agli ufficiali, sottufficiali e guardie le disposizioni, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, stabilite per i pari grado del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

ART. 25.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno 1989 in lire 30 miliardi si provvede a carico del capitolo 6856 del Ministero del tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

2. Il Ministro del tesoro, che in fase di attuazione della presente legge è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio, destinerà la somma di lire 10 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ristrutturazione dello stesso e lire 20 miliardi al Ministero dell'ambiente per la tutela dall'inquinamento e per i controlli ambientali.

3. Le somme non impegnate in un esercizio vanno impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA 1
(articolo 16)

RUOLI ORGANICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ruolo ufficiali:

Ispettore generale	n.	25
Ispettore capo	n.	73
Ispettore capo aggiunto } Ispettore superiore }	n.	209
Ispettore principale } Ispettore }	n.	293
Totale ruolo ufficiali		n. 600

Ruolo sottufficiali:

Aiutante forestale	n.	100
Maresciallo maggiore scelto } Marescialle maggiore }	n.	500
Maresciallo capo	n.	630
Maresciallo ordinario	n.	600
Brigadiere } Vice brigadiere }	n.	1.540
Totale ruolo sottufficiali		n. 3.370

Ruolo guardie:

Appuntato scelto } Appuntato } Guardia scelta }	n.	6.740
Guardia forestale }		
Totale ruolo guardie		n. 6.740
TOTALE ORGANICO CORPO FORESTALE DELLO STATO		n. 10.710

TABELLA 2
(articolo 19)

COLLOCAMENTO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI, DEL RUOLO TECNICO SUPERIORE (UFFICIALI) E DEL RUOLO SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO NEI RUOLI DEL NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

<p>Direttore generale economia montana e foreste</p>	<p>Capo del Corpo forestale dello Stato (livello di funzione C – Funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato – Direttore servizio autonomo centrale)</p>
<p>Dirigente superiore</p>	<p>Ispettore generale (livello di funzione D – funzione: Capo in seconda del Corpo 1, Direttore centro aereo 1, Comandante reparto autonomo centrale 1, Direttore reparto centrale 5, Direttore istituto superiore ecologico-forestale 1, Ispettore scuole sottufficiali e guardie 1, Comandante compartimentale)</p>
<p>Primo dirigente, Ispettore generale ed ispettore capo dei ruoli ad esaurimento, IX qualifica funzionale con possesso del titolo di scuola di perfezionamento di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121</p>	<p>Ispettore capo (*) (livello di funzione E – funzione: Vice direttore centro aereo 1, Vice comandante reparto autonomo centrale 1, Direttore ufficio centrale 5, Vice direttore istituto superiore ecologico-forestale 1, Comandante scuola sottufficiali 1, Comandante scuola allievi 1, Comandante nucleo aereo 3, Vice comandante compartimentale 15, Comandante di distretto di particolare rilevanza 45)</p>
<p>IX qualifica funzionale</p>	<p>Ispettore capo aggiunto</p>
<p>VIII qualifica funzionale</p>	<p>Ispettore superiore</p>

(*) Andranno altresì a collocarsi nel ruolo degli Ispettori capi gli attuali Ispettori capi aggiunti (IX qualifica funzionale) che svolgono da almeno cinque anni funzioni dirigenziali presso la Direzione generale per assenza del dirigente in sede.

Segue: TABELLA 2

VII qualifica funzionale con oltre due anni di servizio nel Corpo	Ispettore principale
VII qualifica funzionale	Ispettore
Maresciallo maggiore scelto con oltre 5 anni di anzianità nella qualifica di « scelto »	Aiutante forestale
Maresciallo maggiore scelto e Maresciallo maggiore con oltre 3 anni di anzianità nel grado	Maresciallo maggiore scelto
Maresciallo maggiore e Maresciallo capo con oltre 4 anni di anzianità nel grado	Maresciallo maggiore
Maresciallo capo e Maresciallo ordinario con oltre 3 anni di anzianità nel grado	Maresciallo capo
Maresciallo ordinario e Brigadiere con oltre 4 anni di anzianità nel grado	Maresciallo ordinario
Brigadiere e Vice brigadiere con oltre 1 anno di anzianità nel grado	Brigadiere
Vice brigadiere e Guardia scelta con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria	Vice brigadiere
Guardia scelta e guardia con oltre 24 anni di anzianità	Appuntato scelto
Guardia scelta	Appuntato
Guardia con oltre 5 anni di anzianità	Guardia scelta
Guardia forestale	Guardia forestale

TABELLA 3
(articolo 15)EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO
ED I GRADI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Agente	Guardia
Agente scelto	Guardia scelta
Assistente	Appuntato
Assistente capo	Appuntato scelto
Vicesovrintendente	Vice brigadiere e appuntato scelto Uff. di P.G.
Sovrintendente	Brigadiere
Sovrintendente principale	Brigadiere con 5 anni di grado
Sovrintendente capo	Maresciallo ordinario
Vice ispettore	Maresciallo capo
Ispettore	Maresciallo maggiore
Ispettore principale	Maresciallo maggiore scelto
Ispettore capo	Aiutante forestale
Vice commissario	Ispettore
Commissario	Ispettore principale
Commissario capo	Ispettore superiore
Vice questore aggiunto	Ispettore capo aggiunto
Primo dirigente	Ispettore capo
Dirigente superiore	Ispettore generale

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 4
(articolo 9)

RIPARTIZIONE DELLA FORZA ORGANICA PER SEDE

Grado	Sede	Ispett. gen.	Centro aereo	Repart. aut.	Istituto sup.	Centro studi	Ispett. Scuole	Scuola sott./I	Scuola allievi	Enti vari	1° Nucleo aereo (centro)	2° Nucleo aereo (nord)	3° Nucleo aereo (sud)	Compartimenti n° 15	Distretti		Stazioni forestali		Totale
															1° classe n° 45	2° classe n° 30	rilevanti n° 600	ordinarie n° 600	
Ispettore generale		8			1			1			=			1x15	=	=	=	=	25
Ispettore capo		7			1			2			1			1x15	1x45	=	=	=	73
Ispettore capo agg.to		44			4			2			1			1x15	1x45	1x30	=	=	143
Ispettore superiore		14			8			8			2			2x15	=	=	=	=	66
Ispettore principale		27			18			41			4			3x15	2x45	2x30	=	=	293
Ispettore																			
<u>Ufficiali per sede</u>		<u>100</u>			<u>32</u>		<u>54</u>				<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>3</u>			
Sottufficiali		270			30		100				15	15	15	10x15	15x45	10x30	2x600	1x600	3370
Guardie		115			70		300				40	40	40	20x15	25x45	17x30	4x600	3x600	6740

§ L'individuazione della Stazioni forestali a circoscrizione rilevante avviene con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste proposta dell'Ispettorato generale.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 5
(articolo 23)

Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Servizio Autonomo Centrale
Ruolo speciale del personale di supporto al Corpo forestale dello Stato

<u>DIRIGENTI</u>	Livello di funzione	Qualifica	Posti in qualifica	Funzione	Posti di funzione
	D	Dirigente superiore	3	Vice direttore del Servizio autonomo Ispettore generale amministrativo Ispettore generale tecnico	1 1 1
	E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione amministrativo Direttore di divisione tecnico	4 3
	<u>CARRIERA DIRETTIVA</u>				
	7°, 8° e 9°	qualifica funzionale		amministrativa tecnica	post. n. 60 post. n. 30
	<u>CARRIERA DI CONCETTO</u>				
	6° e 7°	qualifica funzionale			post. n. 400
	<u>CARRIERA ESECUTIVA ED OPERAIA</u>				
	4° e 5°	qualifica funzionale			post. n. 200
	2° e 3°	qualifica funzionale			post. n. 300
	Totale organico ruolo speciale di supporto				n. 1.000